

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 01/02/2018 Prot.: 0002630 Titolare 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E



Oggetto: Progetto di legge regionale n. 133 – di iniziativa dei consiglieri Barison, Giorgetti, Donazzan, Finco, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Berlato, Gerolimetto, Sandonà e Valdegamberi, Possamai, Finozzi e Ciambetti relativo a: **“Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”**.

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto, modificato nel titolo e nel testo, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 24 gennaio 2018.

Distinti saluti.

D'Ordine del Presidente
Sergio Antonio Berlato
Il Responsabile
Dario Toniolo

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

Lavoro - Industria
Artigianato - Commercio
Cave e torbiere
Acque minerali e termali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 *tel*
+39 041 5256370 *fax*
com.com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZACOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

**Progetto di legge relativo a:
ISTITUZIONE DEL MARCHIO DEI PRODOTTI E DEI PRODUTTORI
DI BIRRA ARTIGIANALE.**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 133 di iniziativa dei consiglieri Barison, Giorgetti, Donazzan, Finco, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Berlato, Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi, Possamai, Finozzi e Ciambetti.

Licenziato il 24.01.2018 nella seduta n. 90 con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	22	-	14
Maggioranza richiesta	n. 19			

Designato a relazionare in aula il Consigliere Massimiliano Barison.
Correlatore la consigliera Cristina Guarda.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE

Relazione:

La Regione Veneto è terra di grandi eccellenze enogastronomiche. Prodotti che sono sinonimo di qualità, di tradizione, di cultura artigianale e produttiva della nostra gente e delle nostre aziende. Parlare del Veneto significa infatti esaltare, non solo le sue bellezze storico-artistiche, ma anche i tanti prodotti, creati da sapienti artigiani, che alimentano la nostra economia e il nostro "marchio" nel mondo. Il Veneto, solo per citarne alcuni, è prosecco e amarone, il formaggio Asiago e il prosciutto di Montagnana, il radicchio di Chioggia o di Treviso, il baccalà o le grappe!

Il successo di questi prodotti è direttamente proporzionale alle tante iniziative di "plagio" messo in atto da spregiudicati concorrenti. Si sono quindi moltiplicate le iniziative per difendere i prodotti e i produttori, come per esempio, la costituzione di Consorzi di tutela e l'istituzione di marchi di identificazione e riconoscibilità del prodotto.

A buon diritto, e vedremo di seguito i numeri, il Veneto è oggi rappresentato anche da un'altra eccellenza: la birra artigianale. Un prodotto che, come quelli appena citati o più di questi essendo relativamente nuovo, necessita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato.

BREVE STORIA

Il fenomeno della birra artigianale, che ha la sua principale caratteristica nella non pastorizzazione e non filtrazione, ebbe inizio negli anni '80 negli USA come un movimento "culturale" che proponeva di sottrarsi a schemi legati all'industria e alla grande distribuzione per rivalutare l'individuo. In quegli anni molti ragazzi americani, grazie alla loro passione, cominciarono a produrre birra in casa modificando anche le ricette e apportando rivisitazioni estreme. Successivamente il fenomeno si trasferì in Europa dove raccolse nuovi adepti, facendo nascere nuove imprese di piccole dimensioni con produzione limitata e di altissima qualità.

In Italia le origini del movimento dei birrifici artigianali si manifesta attorno al 1996. Da quell'anno, complice un cambiamento della norma sulle accise che non prevedeva più la presenza del funzionario dell'Ufficio tecnico delle Finanze che accertasse l'alcool producibile per ogni cotta di birra prodotta ma rimandava gli accertamenti a strumenti più tecnici, ebbe inizio un vero e proprio movimento brassicolo. Il fenomeno crebbe di anno in anno rosicchiando quote di mercato sempre più rilevanti all'industria e trasmettendo un messaggio importantissimo: micro e prodotto di qualità ("km 0") è meglio di mega! Basti ricordare che, secondo i dati di Brewer Association, l'Italia è il quarto produttore mondiale di birra artigianale, dopo Usa, Gran Bretagna e Francia. Geograficamente parlando, lo sviluppo di queste aziende nel nostro Paese c'è stato soprattutto al nord e al centro. Le regioni leader sono, infatti, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l'Emilia Romagna.

Basti pensare che all'inizio del fenomeno, nel 1996, i pionieri erano meno di una decina mentre oggi hanno superato il migliaio. È cresciuto negli anni, assieme al numero delle attività, anche il numero degli occupati e il giro di affari.

Secondo il "Report 2013 Altis-Unionbirrai", il giro d'affari dei birrifici artigianali varia dai 100 mila agli 800 mila euro per il 65% dei casi, con un aumento medio del 24% in più rispetto al 2011. Addirittura tocca il 12% la quota di birrifici artigianali con fatturato superiore agli 800 mila euro annui.

In Veneto, stando alla GuidaOnLine dei produttori di birre artigianali, erano attive nel 2014 ben 83 aziende: n. 4 nel bellunese; n. 10 nel padovano; n. 1 nel rodigino; n. 28 nel trevigiano; n. 12 nel veneziano; n. 15 nel veronese; n. 13 nel vicentino.

I FATTORI DELLA CRESCITA

Il fattore principale che ha portato il mercato di birra artigianale a crescere in maniera esponenziale è il contatto diretto con l'utente finale. Si tratta di una filiera corta ("km 0") che preferisce, soprattutto nel primo periodo di start up, presentare e presentarsi al potenziale consumatore direttamente.

Il successo del mercato si deve anche alla scelta del canale di distribuzione, che può incidere sul fatturato in percentuale elevatissima. In particolare si rilevano strumento preferenziale per queste imprese: il web, le vetrine-fiere, i concorsi etc. che mettono assieme chi muove i primi passi nel settore con chi cerca occasioni di sviluppo, prestigio o risparmio. In questi contesti un birrificio artigianale raggiunge fino al 50% del proprio volume di affari.

La qualità è però il vero motore. Qualità che deriva dal metodo di lavorazione, dalla qualità delle materie prime impiegate e dalla professionalità degli addetti.

La scelta delle materie prime è il primo passo per garantire la produzione di una birra di qualità, la cui combinazione consente estro e creatività da parte dei mastri birrai. Questi ultimi, come li definisce l'osservatorio Altis, sono "instancabile lavoratori, in grado di trasformare una passione in profitto, ma soprattutto in cultura della tavola, del gusto e del benessere!".

Come detto, la qualità deriva anche dalle materie prime scelte. Basti considerare che mentre le grandi industrie cercano la "standardizzazione" del prodotto, per esempio nella qualità del malto o del luppolo, i nostri birrifici ricercano l'unicità del prodotto. L'utilizzo di materie prime diverse, insolite e/o di derivazione locale hanno definito vari stili "Made in Italy" di birre artigianali. Ricordiamo, a solo titolo d'esempio, alcuni stili:

- in Piemonte, nel 2004-2006, si definì un primo stile "Made in Italy" con birre prodotte da castagne;
- un secondo stile ha riguardato l'impiego di cereali inusuali, strettamente legati ai territori di produzione: farro, frumento, il Kamut o i legumi come le lenticchie;
- come per il precedente, un terzo stile "Made in Italy" deriva dalla filosofia del "km 0" con l'impiego di spezie, erbe, ortaggi e frutta. E qui si spazia dalla birra alla pesca, alla ciliegia fino al radicchio di Treviso;
- un quarto stile deriva dal mondo del vino, con l'utilizzo del mosto, di maturazioni o fermentazioni in barrique nuove o già usate e infine rifermentazioni con i lieviti di vino, spumante o whisky.

In definitiva, risulta evidente sia dal ritmo di crescita dei birrifici artigiani, si vedano i numeri riferiti al primo paragrafo, come da quest'ultima breve carrellata sugli stili/ricette, come il settore sia vivo e di buone prospettive, e

non solo per gli artigiani! La crescita del settore sarà, infatti, bene anche ai coltivatori (in una logica di "filiera" da incentivare) ma anche all'indotto, si pensi ad esempio al turismo che associa cultura ad enogastronomia.

LA NORMA

Curiosamente, a fronte di un mondo in forte fermento e crescita, come visto nei precedenti paragrafi, solo ora il legislatore inizia ad occuparsi del settore!

Mentre, infatti, la birra "comune" è stata definita dalla legge italiana n. 1354/1962, e come tutti i prodotti alimentari è sottoposta alla normativa in materia di igiene di cui alla legge n. 283/1962 ed al successivo regolamento n. 327/1980 oltre alle regole dettate dall'Unione Europea, solo nel luglio 2016 è stata approvata la norma che definisce la birra artigianale! Si evidenzia che a oggi ci si occupa della sola definizione del prodotto!

La norma approvata dal Parlamento di trova all'interno della legge n. 154 del 28 luglio 2016; si tratta di un articolo inserito nel Disegno di Legge n. 3119 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura". Questa norma, per la prima volta in Italia, è inserita nel Titolo IV "Disposizioni relative a singoli settori produttivi", Capo V "Disposizioni in materia di produzione della birra artigianale". In particolare, l'art. 35 "Denominazione di birra artigianale", definisce la birra artigianale:

"Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi".

Questa definizione, pur condivisibile sotto il profilo delle caratteristiche del prodotto (non pastorizzato e non microfiltrato), risulta "pericolosa" per i veri birrifici artigianali! Eccessivo è infatti il limite relativo alla produzione (200.000 ettolitri) che sembra favorire i grandi marchi, che possono così immettere sul mercato grandi quantitativi di prodotto che poco hanno di artigianale. Il danno alla vera produzione artigianale, che per antonomasia è indirizzata più alla qualità che alla quantità, è evidente.

La Regione ha quindi l'opportunità di colmare un vuoto normativo allo scopo di individuare, tutelare, promuovere e valorizzare le vere aziende artigianali produttrici di birra. Imprese che si caratterizzano per: il metodo di produzione, per la localizzazione della lavorazione, le caratteristiche e/o provenienza dei prodotti, il quantitativo prodotto, il radicamento al territorio anche in termini di commercializzazione.

Da questa esigenza nasce quindi la presente proposta di legge.

CONTENUTI

La Proposta di Legge si compone di 9 articoli. Nel dettaglio:

- Art. 1 - definisce l'Oggetto e le Finalità, ossia identificare, tutelare, promuovere, valorizzare la produzione di birra artigianale veneta. Al comma 2 vengono definite le azioni che la Regione promuoverà per raggiungere dette finalità;
- Art. 2 - vengono fornite le Definizioni di "birra artigianale" e delle varie tipologie di birrificio;
- Art. 3 - definisce il Disciplinare di produzione;
- Art. 4 - definisce la priorità dell'informazione al consumatore oltre che sulla promozione e valorizzazione del prodotto finale;
- Art. 5 - sostiene l'importanza della Formazione professionale per gli operatori che generalmente iniziano da autodidatti e hanno poi poche occasioni di approfondimento e aggiornamento, sia relativamente alle tecniche che alla normativa, per i rari corsi organizzati nel territorio regionale;
- Art. 6 - prevede il sostegno, attraverso appositi bandi, di Progetti innovativi relativi alla lavorazione, alla sperimentazione, all'avvio di filiere locali che comprendano il coltivatore di materie prime, nonché progetti attenti alle varie patologie alimentari;
- Art. 7 - prevede la promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione di birra artigianale;
- Art. 8 - notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato;
- Art. 9 - norma finanziaria.

In data 21 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni con le associazioni: Dieffe-Accademia delle professioni di Noventa Padovana-Confartigianato Veneto-Coldiretti Veneto-Associazione Unionbirrai.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche al titolo e al testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto, Massimiliano Barison), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto), Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Misto (Stefano Valdegamberi) Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Massimiliano Barison, correlatore la consigliera Cristina Guarda.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE

Art. 1 – Finalità e Oggetto.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:

- a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
- b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
- c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei Birrifici Artigianali;
- b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
- c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, mediante l'accesso ai contributi rispettivamente di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni e alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni;
- d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
- e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
- f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
- g) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
- h) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- i) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- l) favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra", come modificato dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", si intende:

- a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per piccolo birrifico indipendente: un birrifico che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrifico, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrifico, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende:

a) per piccolo birrifico agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) per microbirrifico: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3 – Disciplinare di produzione.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2. La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, costituisce condizione di priorità per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 4 – Fiera della birra artigianale.

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra artigianale" anche attraverso una fiera annuale della Birra Artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione vocati alla sua produzione.

Art. 5 – Qualificazione e formazione professionale degli operatori.

1. La Giunta regionale promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", avvalendosi degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

Art. 6 - Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni: birrifico artigianale; birrifico agricolo; microbirrifici;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;

c) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità:

a) alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;

b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.

Art. 7 - Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 8 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte:

a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8;

b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui all'articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI artigianato", Titolo 2 "Spese in

conto capitale” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;

c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

INDICE

Art. 1 – Finalità e Oggetto.	1
Art. 2 - Definizioni.....	1
Art. 3 – Disciplinare di produzione.	2
Art. 4 – Fiera della birra artigianale.....	2
Art. 5 – Qualificazione e formazione professionale degli operatori....	2
Art. 6 - Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.	2
Art. 7 - Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.....	3
Art. 8 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.	3
Art. 9 – Norma finanziaria.....	3